



**COMUNE DI MIRA**  
- Città Metropolitana di Venezia -  
REPUBBLICA ITALIANA

Imposta di bollo in  
misura forfettaria  
di cui all'art. 1,  
comma 1-bis, della  
tariffa allegata al  
D.P.R. n.  
642/1972.

**OGGETTO: ATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA  
PER LA PROROGA DAL 31.08.2022 AL 31.08.2025 DEI  
CONTRATTI REP. N. 6783, 6784 E 6785 STIPULATI IL 03/12/15  
CON LA SOCIETA' SE.RI.MI. SRL. CIG 6078099DF4.**

**Rep. N. 6872.**

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì 08 (otto) del mese di novembre  
nella residenza comunale di Mira.

Avanti a me dott. Guido Piras in qualità di Segretario Generale della  
Segreteria convenzionata delle Amministrazioni Comunali di Mira e  
Spinea, giusta la convenzione sottoscritta in data 28/11/17 tra i Comuni di  
Mira e Spinea (VE) per la gestione associata del servizio di Segreteria  
Comunale ed il decreto del Sindaco n. 121 del 07.12.2017 di nomina del  
titolare della suddetta Segreteria, e, come tale, ufficiale rogante del Comune  
di Mira, avvalendomi di quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs 267/2000, si  
sono personalmente costituiti i signori:

Da una parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità  
"Comune di Mira" o "Amministrazione Comunale":

**-Dott.ssa Anna Sutto,** nata a Venezia il 26.05.1965, domiciliata per la  
carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella  
qualifica di:

-Dirigente del Settore 1 Servizi al Cittadino del Comune di Mira, con sede a  
Mira in Piazza IX Martiri n. 3 - (c.f. del Comune: 00368570271) e quindi in

nome per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusti Decreti Sindacali n. 102 del 31/10/2022, concernente l'individuazione e il conferimento dell'incarico dirigenziale;

- Dirigente ad interim del Settore Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e Informative del Comune di Mira, e come tale incaricata, ai sensi del Decreto Sindacale n. 106 del 01/11/2022, della sostituzione del dirigente del Settore 2 "Programmazione, controllo e risorse economiche" in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi ovvero altro impedimento giuridico che osti all'esercizio delle funzioni dirigenziali, giusto art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dall'altra parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato anche "Società" o "Concessionario":

- **Dott. Enrico Michieletto**, nato a Mirano (VE) il 04.05.1982, C.F. MCHNRC82E04F241J, domiciliato per la carica a Mirano (VE) in Via T. Albinoni 14/6, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante dell'impresa della ditta **SERVIZI RIUNITI MIRA – in sigla SE.RI.MI. S.r.l.** con sede in Mira (VE), in Via Mare Mediterraneo n. 28/2, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese C.C.I.AA. di Venezia-Rovigo n. 03198940276, iscritta al numero REA VE-290925, il quale dichiara di intervenire nel presente atto, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Ditta stessa.

I componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette:

- che in data del 3/12/2015 sono stati stipulati tra il Comune di Mira e la società SE.RI.MI. s.r.l.:
  - il contratto rep. 6783 in relazione al servizio di produzione e fornitura pasti per il servizio mensa scolastica, utenti assistiti, utenti ed educatori dei centri estivi comunali, qualora attivati e gestiti dal comune, e fornitura derrate per asilo nido, per il periodo dal 1° aprile 2015 al 31 agosto 2022;
  - il contratto rep. 6784 per la fornitura di mensa aziendale per i dipendenti e collaboratori del Comune di Mira per il periodo durata dal 1° aprile 2015 al 31 agosto 2022;
  - il contratto rep. 6785 per la gestione delle Farmacie Comunali per il periodo durata dal 1° aprile 2015 al 31 agosto 2022;
- che con la deliberazione di C.C. n.60 del 29/12/2021 si prendeva atto che:
  - per effetto della crisi economica conseguente alla crisi sanitaria da COVID-19 si è determinato uno squilibrio nell'iniziale Piano Economico Finanziario (PEF) che il socio operativo della società SE.RI.MI.srl ha predisposto in fase di gara (numero CIG 6078099DF4) in riferimento ai servizi di ristorazione e di gestione delle farmacie comunali affidati in concessione per la durata dal 1/4/2015 al 31/08/2022 alla succitata Società mediante determinazione n.86 del 23/3/2015;
- che risulta giuridicamente possibile affermare che gli effetti della pandemia da Covid-19, evento imprevedibile e causa di forza maggiore, sono potenzialmente idonei a giustificare una revisione del PEF di un rapporto concessorio, da attuarsi anche attraverso l'estensione della durata della concessione, ove sia possibile dimostrare l'effetto destabilizzante sull'equilibrio economico-finanziario della concessione e la non

imputabilità di tale effetto al Concessionario;

- che la medesima succitata deliberazione di C.C. 60/21 stabiliva un allungamento di tre anni, fino al 31/08/2025, dei contratti in concessione sopra descritti, in scadenza il 31/8/2022, dando atto che il valore economico dell'allungamento dei termini dei contratti, non eccede complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale e affidando al competente Dirigente l'incarico di provvedere alla proroga dei succitati contratti;
- che con determinazione del Dirigente del Settore 1 Servizi al Cittadino n. 789 dell'08/08/22, esecutiva in data 16/08/22, si è proceduto alla proroga del contratto rep. 6783 del 3/12/2015 stipulato tra il Comune di Mira e la società SE.RI.MI.srl in relazione al servizio di produzione e fornitura pasti per il servizio mensa scolastica, utenti assistiti, utenti ed educatori dei centri estivi comunali, qualora attivati e gestiti dal comune, e fornitura derrate per asilo nido per il periodo dal 31/8/2022 sino al 31/8/2025, alle medesime condizioni contrattuali tutt'ora vigenti;
- che con la succitata determinazione del Dirigente del Settore 1 Servizi al Cittadino n. 789 dell'08/08/22 si è proceduto anche alla proroga del contratto rep. 6784 del 3/12/2015 stipulato tra il Comune di Mira e la società SE.RI.MI. Srl in relazione alla fornitura di mensa aziendale per i dipendenti e collaboratori del Comune di Mira per il periodo dal 31/8/2022 sino al 31/8/2025, alle medesime condizioni contrattuali tutt'ora vigenti;
- che con determinazione del Dirigente del Settore 2 "Programmazione, controllo e risorse economiche" n. 483 del 13/05/22, esecutiva in data 20/05/22, si è proceduto alla proroga del contratto rep. 6785 del 3/12/2015 stipulato tra il comune di Mira e la società SE.RI.MI. Srl per la gestione delle

Farmacie Comunali per il periodo dal 31/8/2022 sino al 31/8/2025, alle medesime condizioni contrattuali tutt'ora vigenti;

- che con le succiate determinazioni n. 789 dell'08/08/22 e n. 483 del 13/05/22 si prevedeva che la proroga del servizio di produzione e fornitura pasti per il servizio mensa scolastica, utenti assistiti, utenti ed educatori dei centri estivi comunali, qualora attivati e gestiti dal comune, e fornitura derrate per asilo nido, della fornitura di mensa aziendale per i dipendenti e collaboratori del Comune di Mira e del servizio di gestione farmacie comunali, affidati in concessione alla società SE.RI.MI. Srl, sarebbero stati disposti mediante sottoscrizione di apposito contratto, la cui bozza veniva allegata alle suddette determinazioni quale parte integrante e sostanziale;

- che in data 31.08.2022 per naturale decorrenza dei termini scadono i contratti Rep. n. 6783, 6784 e 6785 sottoscritti in data 03/12/2015 di cui ai capoversi precedenti;

- che si è preso atto della regolarità delle risultanze sulle verifiche di legge relative ai requisiti di ordine generale della società SE.RI.MI. Srl effettuati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

tutto ciò premesso e riportato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 – Oggetto.**

Il Comune di Mira stabilisce di dare prosecuzione fino al 31/08/2025 al contratto rep. n. 6783, in relazione al servizio di produzione e fornitura pasti per il servizio mensa scolastica, utenti assistiti, utenti ed educatori dei centri estivi comunali, qualora attivati e gestiti dal comune, e fornitura derrate per asilo nido, al contratto rep. 6784, in relazione alla fornitura di

mensa aziendale per i dipendenti e collaboratori del Comune di Mira, ed al contratto n. 6785 per la gestione delle Farmacie Comunali, contratti stipulati in data 03/12/2015 con la ditta SERVIZI RIUNITI MIRA – in sigla SE.RI.MI. Srl con sede in Mira (VE), in Via Mare Mediterraneo n. 28/2, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese C.C.I.AA. di Venezia-Rovigo n. 03198940276, iscritta al numero REA VE-290925. La prosecuzione dei suddetti tre contratti avverrà alle medesime condizioni e patti precedentemente assunti con i contratti medesimi.

**ARTICOLO 2 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.**

I pagamenti previsti dalla prosecuzione dei contratti rep. n. 6783 e n. 6784 saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 la ditta SE.RI.MI. Srl, come da dichiarazione acquisita agli atti al protocollo generale n. 40563 del 24/08/22, ha indicato i seguenti conti correnti dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN \_\_\_\_\_ presso Banco BPM filiale di Venezia-Mestre, Via G. Verdi 1; IBAN \_\_\_\_\_ presso Intesa Sanpaolo filiale di Udine, Piazza Giovanni XXIII 14; IBAN \_\_\_\_\_ presso Banca Credito Cooperativo Venezia Padova e Rovigo filiale di Mira (VE), Piazza San Nicolo' 15; IBAN \_\_\_\_\_ presso BPER-Banca Popolare Emilia Romagna filiale di Bologna, Via G. Venezian 5/A. I soggetti delegati ad operare su tali conti sono il sig. Antonio Maretto, nato a Vigonovo (VE), il 26.03.1960 C.F.

MRTNTN60C26L899E, il sig. Enrico Michieletto nato a Mirano (VE) il 04/05/1982, CF. MCHNRC82E04F241J e il sig. Stefano Beltrame nato a Castelfranco Veneto (TV) il 02/06/1973, C.F. BLTSFN73H02C111K.

La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto. La stazione appaltante e la Società, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli; il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 6078099DF4.

**ARTICOLO 3 - Garanzia definitiva.**

Per quanto concerne la sola proroga del contratto rep. 6783, la Società a

garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al presente contratto ha presentato atto aggiuntivo alla polizza fideiussoria n. 15 / 18113020 rilasciata in data 12/11/15 da BPER Banca S.p.A., da cui si evince che gli effetti della polizza principale sono estesi anche alla prosecuzione del suddetto contratto rep. 6783 di cui al presente atto; si dà atto che l'importo della garanzia è ridotto del 50% in quanto l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché di un ulteriore 20% in quanto l'impresa è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito. La Società dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Società.

***ARTICOLO 6 - Altri obblighi assicurativi.***

La Società ha trasmesso all'Amministrazione, per quanto concerne i contratti rep. 6783 e rep. 6784, copia dell'appendice rilasciata il 14/10/22 da Zurich Insurance plc-Rappresentanza Generale per l'Italia alla polizza assicurativa RCT/RCO n. 920C9117 emessa dalla suddetta Compagnia Assicurativa, appendice da cui si evince che tale polizza si intende riferita anche alla prosecuzione dei succitati contratti.

La Società si impegna a produrre la quietanza del pagamento del premio della polizza di cui al presente articolo ad ogni scadenza del premio medesimo.

Per quanto concerne invece il contratto rep. 6785, la Società ha trasmesso all'Amministrazione copia dell'appendice rilasciata il 20/09/22 da UnipolSai Assicurazioni Spa-agenzia di Bologna alla polizza assicurativa RCT n. 2145/87/162468697 emessa dalla suddetta Compagnia Assicurativa, appendice da cui si evince che tale polizza si intende riferita anche alla prosecuzione del succitato contratto.

**ARTICOLO 7 – Recesso.**

Il Comune di Mira si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**ARTICOLO 8 – Risoluzione.**

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

**ARTICOLO 9 - Osservanza "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013.**

La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013. La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento comunale” potrà costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Mira, verificata

l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**ARTICOLO 10 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.**

La Società da atto di essere a conoscenza e si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 01.10.19 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del decreto

legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'Impresa subaffidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico. La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., c.p., 318, c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

**ARTICOLO 11 – Osservanza di altre disposizioni.**

La Società dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Mira, nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della

Società medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre anni di servizio.

**ARTICOLO 12 – Controversie.**

Per quanto concerne la prosecuzione dei suddetti contratti, tutte le controversie che possono insorgere relativamente all'interpretazione e/o esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente il T.A.R. per il Veneto (sede fissata per legge).

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque la Società dall'obbligo di proseguire la concessione nell'ambito della quale è sorto il contenzioso stesso. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c.

**ARTICOLO 13- Spese contrattuali.**

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico della Società. Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo il servizio oggetto del presente contratto soggetto a I.V.A.

**ARTICOLO 14- Attestazione pagamento spese contrattuali.**

Si dà atto che la Società ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (Imposta di registrazione, imposta di bollo e diritti di segreteria-rogito).

**ARTICOLO 15 – Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs .**

**101 del 10/08/18.**

Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/18, informa la Società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La comunicazione dei dati è necessaria per la conclusione del contratto, ed in mancanza è impossibile provvedere alla stipula ed al corretto svolgimento del rapporto contrattuale. I trattamenti dei dati avvengono a cura degli incaricati, ossia di soggetti autorizzati specificamente, anche a mezzo di procedure informatiche. I dati conferiti saranno conservati secondo i seguenti criteri: 1) per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti; 2) per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi e delle attività previsti dalla normativa vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Mira. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, e dunque potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e l'opposizione allo stesso, e potrà esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo. Il responsabile del trattamento dati per l'affidatario è il sig. Antonio Maretto, come da dichiarazione acquisita agli atti al protocollo generale n. 40563 del 24/08/22. I riferimenti per contattare il DPO sono: indirizzo mail [reception@scponline.it](mailto:reception@scponline.it), indirizzo PEC [dpo@comune.mira.ve.it](mailto:dpo@comune.mira.ve.it), tel. 0437 938444.

**ARTICOLO 16 – Norma di rinvio.**

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte. Del presente atto, formato da n. 14 (quattordici) pagine a video, ho dato lettura agli intervenuti, i quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (C.A.D.) verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale. Attesto pertanto la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti medesime. In presenza delle parti io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

*Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e dirigente ad interim del Settore Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e Informative del Comune di Mira dott.ssa Anna Sutto*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante dell'impresa della ditta SERVIZI RIUNITI MIRA – in sigla SE.RI.MI. Srl Dott. Enrico Michieletto*